

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 89 – 34625/2016

OGGETTO: Progetto: *“Istanza di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013”*

Comune: *Avigliana*

Proponente: *Noli & Servizi s.r.l.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 26/09/2016 la Società Noli & Servizi s.r.l. - con sede legale in Almese, Via Alma Bertolo n. 35 e Partita IVA 07924600013 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Istanza di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013”* in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - n. 32 ter *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 06/10/2016 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 16/11/2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'azienda Noli & Servizi s.r.l. opera in comune di Avigliana in Via Martin Luther King su un'area concessa dal comune per una superficie pari a circa 9.000 mq; le superfici considerate scolanti sono pari a 600 mq;
- l'area è ubicata in sponda destra orografica del fiume Dora Riparia e si localizza ad una distanza di circa 200 m dal corso del fiume;
- l'azienda è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. (titolo ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 30-7228/2015 del 13/03/2015) con il n. 87/2014 in quarta classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 6.000 t/anno e inferiore a 15.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- i rifiuti attualmente recuperati sono quelli individuati alla seguente tipologia del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto";
 - ✓ tipologia 7.11 "pietrisco tolto d'opera";
- i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.1	4.500	10.000	R5 *
7.11	1.000	4.999	R13
Totale	5.500	14.999	

(*) Produzione di MPS: p.to 7.1.3 a) - materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005 n. UL/2005/5205.

- le attività di recupero R5 per produzione di materiali da ingegneria sono effettuate mediante l'utilizzo di un impianto mobile di triturazione e vagliatura mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;

Stato di progetto

- a seguito della variante urbanistica dell'attuale piano particolareggiato "completamento dell'area industriale di Ferriere", in corso di predisposizione da parte dell'ufficio tecnico del Comune di Avigliana, che prevede un diverso disegno urbanistico delle aree attualmente occupate, il proponente è costretto a rivedere il layout aziendale;
- la futura area, parzialmente sovrapposta per 4.9700 mq all'area attuale, ha una superficie pari a 9.915 mq; l'area oggetto di ampliamento è pari a 4.954 mq;

- il proponente intende integrare le tipologie di rifiuti attualmente trattati anche con il fresato d'asfalto (tipologia 7.6), terre e rocce da scavo (tipologia 7.31 bis) ed altri rifiuti quali carta e cartoni (tipologia 1.1), vetro (tipologia 2.1), metalli ferrosi e non (tipologia 3.1 e 3.2), plastica (tipologia 6.1), legno (tipologia 9.1) e ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale (tipologia 16.11)¹;
- la metodologia di trattamento rimarrà essenzialmente invariata (per i rifiuti da demolizione e conglomerato bituminoso) al fine di ottenere, mediante adeguamento volumetrico a granulometria variabile, materiali da ingegneria;
- per quanto concerne le altre tipologie di rifiuti verrà eseguita la mera messa in riserva;
- stante l'aumento della superficie scolante è prevista la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e trattamento della acque di prima pioggia;
- le tipologie di rifiuti, i quantitativi, le modalità di stoccaggio e le operazioni di recupero a progetto sono le seguenti:

Punto del D.M. 05/02/98 relativo al rifiuto	Attività di recupero (All. C al D.Lgs. 152/06)	Quantità massima stoccabile presso il sito (t)	Quantità massima ritirata annualmente espressa in t	Quantità massima recuperabile in t/anno (rif. DM 186/06)	Modalità stoccaggio
7.1	R5	4.800	25.000	120.000	cumulo
7.11	R13	1.000	4.999	12.820	cumulo
7.6	R5	1.800	7.000	97.870	cumulo
7.3bis	R13	4.320	20.000	47.760	cumulo
1.1	R13	20	500	18.000	Cassone da 20mc
2.1	R13	20	500	120.000	Cassone da 20mc
3.1	R13	20	500	160.000	Cassone da 20mc
3.2	R13	20	500	28.000	Cassone da 20mc
6.1	R13	20	500	7.700	Cassone da 20mc
9.1	R13	8	250	15.000	Cassone da 20mc
16.11	R13	8	250	10.000	Cassone da 20mc
TOTALE		14.016	59.999		

¹ si fa presente che, in merito ai rifiuti derivanti da sfalci e potature di cui alla tipologia 16.1 lettera l) (CER 200201), l'art. 41 della L. 154/2016 modifica l'art. 185 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., escludendoli dalla normativa relativa alla gestione dei rifiuti

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 134763 del 17/11/2016 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 132039 del 14/11/2016 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 134763 del 17/11/2016 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota del 14/11/2016 della Città di Avigliana;
- nota prot. n. 47745 del 10/11/2016 della Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la proposta progettuale si configura come modifica sostanziale all'autorizzazione unica ambientale in essere disciplinata dal DPR 59/2013 e s.m.i.;
- con il progetto presentato vi sarà il passaggio dall'attuale quarta classe alla terza classe di iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) di cui al DM 350/98;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Vincoli

Vincolo paesaggistico

- parte dell'area interessata dall'attività in oggetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 (lettera "c") del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" in quanto ricadente nella fascia dei 150 m della Dora Riparia;
- occorre verificare la necessità di acquisire autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Avigliana ai sensi dell'art. 3 della LR 32/2008;

Piano Assetto Idrogeologico (PAI)

- l'area oggetto dell'intervento è esterna alla fasce del PAI nonché esterna agli scenari alluvionali della *Direttiva Alluvioni*;

Vincolo Idrogeologico

- l'area oggetto dell'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923 e della LR 45/89;
- occorre verificare la necessità di acquisire specifica autorizzazione; vista la LR 45/89 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMD del 2012, occorre anche verificare la competenza autorizzativa relativa all'intervento in progetto (Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino o Città di Avigliana);

- si evidenzia come per lo stabilimento in essere era stata rilasciata dalla Città di Avigliana autorizzazione n. 9/2003 per un'area modificata o trasformata di 600 mq;

Aree protette

- le aree oggetto dell'intervento risultano ricomprese nella "Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia", così come disciplinata dall'art. 52bis della Legge Regionale della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n.19;

Pianificazione Comunale

- l'area ricade nella fascia a pericolosità geomorfologica elevata IIIb ai sensi della Circolare P. G. Reg. 8 maggio 1996, n° 7/LAP;
- il PRG vigente del comune di Avigliana, classifica l'area a destinazione Di3pp - *aree prevalentemente libere da edificare e attrezzare (nuovo impianto) con destinazione prevalentemente produttiva; l'attuazione delle previsioni relative al completamento dell'area Di3pp, di completamento dell'area industriale Ferriere, si realizza con P.P. ex art. 39 LR 56/77 e s.m.i.;*
- l'attività in argomento risulta attualmente non conforme al PRGC vigente e al Piano Particolareggiato "Completamento dell'area industriale di Ferriere" (ultima variante approvata in data 08/09/2011) che prevede, nello specifico sull'area la destinazione a viabilità pubblica, parcheggi pubblici, area verde pubblica con percorsi pedonali e ciclabili nel verde;
- in data 8/10/2015 è stato sottoscritto tra Città di Avigliana e Società Noli & Servizi srl un accordo di condivisione finalizzato a definire patrimonialmente la permanenza dell'attività attualmente localizzata su terreni comunali di oltre a disciplinare l'attività in una fase transitoria limitata alla definitiva approvazione della variante urbanistica dell'attuale piano particolareggiato "completamento dell'area industriale di Ferriere" in corso di predisposizione da parte dell'ufficio tecnico;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 12/10/2015 è stata concessa la permanenza dell'attività per la durata di anni tre, riducibili all'effettiva conformità urbanistica per intervenuta approvazione di nuova variante al piano particolareggiato "completamento dell'area industriale di Ferriere", in fase di predisposizione da parte degli uffici, approvando nei contenuti tecnici ed economici il progetto di condivisione sottoscritto dalla Noli & Servizi srl in data 8/10/2015;
- il Comune di Avigliana dovrà esprimersi circa l'ammissibilità dell'intervento proposto, rilasciando opportuna compatibilità urbanistica anche in relazione ai vincoli insistenti sull'area, in particolare per la classe di pericolosità idrogeologica IIIb, il vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89, il vincolo paesaggistico ex L. 42/2004 e la "Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia";

3. dal punto di vista progettuale

- le informazioni fornite sono sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento; è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto, della gestione dei rifiuti in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- si richiedono le seguenti precisazioni, ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:

- dovranno essere fornite le schede tecniche (allegato B) relative a tutti i rifiuti richiesti per le operazioni di recupero e messa in riserva;
- per la tipologia 7.31bis, terre e rocce da scavo, fornire indicazione sulla destinazione successiva alla messa in riserva del rifiuto (recupero ambientale R10 – formazione di rilevati e sottofondi stradali R5) e sulle modalità gestionali per l'esecuzione del test di cessione (nel caso di entrambe le destinazioni) e della caratterizzazione del tal quale (solo nel caso di recupero ambientale);
- riguardo i rifiuti combustibili (carta, legno, plastica) chiarire la posizione in merito all'applicazione della normativa relativa alla prevenzione incendi;
- si fa presente inoltre che, in merito ai rifiuti derivanti da sfalci e potature di cui alla tipologia 16.1 lettera l) (CER 200201), l'art. 41 della L. 154/2016 modifica l'art. 185 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., escludendoli dalla normativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- si coglie inoltre l'occasione per ribadire quanto già espresso con nota del di prot. CMT n. 124716/2015 in merito ai rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati, ossia che non possono essere conferiti ad un impianto che operi il recupero in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lvo 152/06;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- il proponente ha presentato tramite SUAP (pervenuta al Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino in data 07/03/2016) istanza di modifica/approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del Regolamento regionale 1/R 2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- in riferimento a tale istruttoria il Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino, in data 27/06/2016 con prot. n. 78264, ha sospeso l'endoprocedimento di competenza fino alla conclusione dell'iter di verifica V.I.A. ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- il piano gestionalmente rimane simile a quello attualmente approvato (trattamento di sedimentazione e disoleazione); in sede di conferenza dei servizi il funzionario del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino non ha evidenziato problematiche al fine dell'approvazione del Piano presentato;
- passando le superfici "scolanti" da 600 mq a quasi 10.000 mq (il progetto presentato considera l'intera area come "superficie scolante") andrà aggiornato il nulla osta in linea idraulica da parte del Comune di Avigliana in quanto gestore del "canale acque di scolo" recapito finale delle acque meteo;
- si rammenta che l'approvazione del Piano è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività;

Rumore

- dovrà essere presentata relazione previsionale aggiornata, redatta ai sensi della D.G.R. n. 9

11616 del 02/02/2004, che tenga conto della nuova configurazione dello stabilimento;

- si ritiene inoltre necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- il proponente è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n. 30-7228 del 13/03/2015, comprendente al suo interno l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dalle attività di vagliatura, frantumazione, movimentazione e stoccaggio di rifiuti non pericolosi e materie prime secondarie;
- l'attività di recupero (R5), non sarà più limitata ai soli rifiuti di tipologia 7.1 ma sarà estesa anche ai rifiuti di tipologia 7.6 (*conglomerato bituminoso*);
- non è previsto il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda la tipologia 7.6 è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso;
- si ritiene che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dall'attività in oggetto, costituito dall'emissione diffusa di polveri generate durante le fasi di stoccaggio, movimentazione, frantumazione e vagliatura del materiale trattato, rimarrà pressoché invariato e pertanto possano essere confermate tutte le prescrizioni tecniche e gestionali inerenti le emissioni in atmosfera di tipo diffuso, già previste dall'Allegato B "Emissioni in atmosfera" della D.D. n. 30-7228 del 13/03/2015;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

Autorizzazione Unica Ambientale

- la Città di Avigliana dovrà esprimersi circa l'ammissibilità dell'intervento proposto, rilasciando opportuna compatibilità urbanistica anche in relazione ai vincoli insistenti sull'area, in particolare per la classe di pericolosità idrogeologica IIIb, il vincolo idrogeologico

ex L.R. 45/89, il vincolo paesaggistico ex L. 42/2004 e la “Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia”;

- dare evidenza di quanto evidenziato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale* del presente atto;
- dare evidenza di quanto evidenziato in precedenza al punto 4) *dal punto di vista ambientale* del presente atto;

Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio

- presentare aggiornamento del nulla osta in linea idraulica di competenza della Città di Avigliana;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell’opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 26/09/2016 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni dello stabilimento in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- verificare la necessità di acquisire autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Avigliana ai sensi dell’art. 3 della LR 32/2008;
- verificare la necessità di acquisire specifica autorizzazione per modifica o trasformazione di aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923 e della LR 45/89; vista la LR 45/89 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMD del 2012, occorre anche verificare la competenza autorizzativa relativa all’intervento in progetto (Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino o Città di Avigliana);
- all’ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all’ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Modifica sostanziale dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.*", presentato in data 26/09/2016 dalla Società Noli & Servizi s.r.l. - con sede legale in Almese, Via Alma Bertolo n. 35 e Partita IVA 07924600013, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate e che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 14/12/2016

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina